



DELIBERAZIONE N° 202100732

SEDUTA DEL 17/09/2021

UFFICIO PERSONALE DEL SSR  
13AP

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

Art. 1, comma 522, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e D.M. 30 giugno 2021. Disciplina per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete regionale delle cure palliative.

Relatore ASSESSORE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA PERSONA

La Giunta, riunitasi il giorno 17/09/2021 alle ore 10:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Cupparo Francesco	Assessore	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4.	Leone Rocco Luigi	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Rosa Gianni	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Antonio Ferrara

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Dirigente Generale

IL DIRIGENTE GENERALE Ernesto Esposito

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 4

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTI**
- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
  - la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e smi recante *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
  - la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante *“Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e smi”*;
  - la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- VISTI altresì**
- la legge regionale 30.12.2019 n. 29 *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
  - il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 17 aprile 2020 *“Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”*;
  - il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 *“Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”*;
  - la DGR n. 63 del 9 febbraio 2021 recante *“Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione”* adottato ai sensi dell’articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;
  - il Decreto 10 febbraio 2021, n. 1 *“Regolamento regionale “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – Emanazione”*;
- VISTO** in particolare, l’art. 27, commi da 1 a 3, del Regolamento (*Disposizioni transitorie*), che detta una specifica disciplina nella sola fase transitoria e fino all’adozione degli atti di cui all’art. 5 dello stesso Regolamento;
- RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti, per quanto compatibili con la nuova disciplina contenuta nella riferita DGR n. 63/2021, in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del Regolamento:
- la DGR n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;
  - la DGR n. 693 del 10 giugno 2014 relativa alla configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali *“Presidenza della Giunta”* e *“Giunta Regionale”* a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
  - la DGR n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto organizzativo delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;
  - la DGR n. 524 del 5 agosto 2019 relativa al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- CONSIDERATO**
- che, pur essendo intervenuta la Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 19 marzo 2021, recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale, il sistema organizzativo ivi delineato, in virtù del punto 5 della richiamata DGR, è efficace a decorrere dalla data di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come ridefinite, da conferirsi secondo le previsioni del Regolamento n. 1/2021, previa definizione e/o aggiornamento dei criteri finalizzati alla graduazione;
  - che, pertanto, fino a tale data, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento, resta confermata la piena operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate;

- VISTE**
- la L.R. n. 19 del 06 maggio 2021 *“Legge di stabilità regionale 2021”*;
  - la L.R. n. 20 del 06 maggio 2021 *“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023”*;
  - la D.G.R. n. 359 del 07 maggio 2021 *“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art.39, comma 10, del decreto legislativo 23/6/2011 n.118 e sue modifiche ed integrazioni”*;
  - la D.G.R. n. 360 del 07 maggio 2021 *“Approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art.39, comma 10, del decreto legislativo 23/6/2011 n.118 e sue modifiche ed integrazioni”*;
- VISTA**
- la Legge 15 marzo 2010, n. 38 recante *“ Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”* ed in particolare l’art. 5, comma 2, come modificato dall’art. 25, comma 4-quinquies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 il quale stabilisce che *“con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, medicina di comunità e delle cure primarie, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale”*;
- VISTA**
- l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 38 del 2010;
- VISTO**
- il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013), recante *«Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti»* con il quale la disciplina cure palliative è stata inquadrata nell’Area della medicina diagnostica e dei servizi e sono state individuate le specializzazioni equipollenti alla disciplina stessa, successivamente integrato con decreto 11 agosto 2020 recante modifica alle medesime tabelle (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 31 agosto 2020), il cui possesso consente di operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;
- VISTO**
- l’accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, con il quale sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010 (rep. Atti n. 87/CSR);
- VISTO**
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante *«Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»* (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2017);
- VISTA**
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* ed in particolare l’art. 1, comma 522, il quale prevede che *“Al fine di garantire l’attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di*

Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente:

- a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
- b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati;
- c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente **entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma**;

**DATO ATTO** che l'intesa, ai sensi del succitato art. 1, comma 522, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sullo schema di decreto del Ministero della Salute recante *"Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate"* è stata sancita dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 17 giugno 2021;

**LETTO** il Decreto del Ministero della Salute 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2021, n. 169 avente ad oggetto *"Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate"*, il quale disciplina i criteri sulla base dei quali le regioni e le province autonome certificano l'idoneità dei medici ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative;

**RILEVATO** che tale Decreto ministeriale, all'art. 2, comma 1, prevede che possono richiedere la certificazione dell'esperienza professionale svolta nelle strutture della rete delle cure palliative, i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2020, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti di idoneità:

- a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
- b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
- c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR);

**CONSTATATO** che, secondo quanto previsto all'art. 3, commi 2 e 3, del Decreto Ministeriale 30 giugno 2021:

- i medici interessati devono inoltrare l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso

dei requisiti di idoneità alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale prestano servizio alla data del 31 dicembre 2020 (comma 2);

- la predetta istanza deve essere presentata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del D.M. 30 giugno 2021 (comma 3);

inoltre, che secondo quanto previsto all'art. 4 del medesimo Decreto Ministeriale:

- l'istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 deve essere corredata dall'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- l'esperienza professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) deve essere attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività;
- i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

#### **RILEVATO**

che il succitato Decreto Ministeriale, all'art. 3, commi 1 e 4, stabilisce che le regioni e le province autonome:

- con appositi provvedimenti da adottare **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, disciplinano la certificazione dei requisiti, di cui all'art. 2, tenendo conto dell'organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative (comma 1);
- certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate **entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza** corredata della documentazione richiesta (comma 4);

#### **PRESO ATTO**

che la rete regionale delle cure palliative è stata individuata con la DGR n. 1900 del 19.12.2011 e s.m.i.;

#### **RITENUTO**

dover adempiere a quanto prescritto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 522, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché di quanto previsto dal D.M. 30 giugno 2021;

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- **di dare attuazione** alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 522 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché di quelle previste dal D.M. 30 giugno 2021 relativamente al rilascio della certificazione regionale dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative dal personale medico sprovvisto dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2020, necessaria per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;
- **di stabilire**, in attuazione della normativa vigente citata, che possono richiedere la certificazione dell'esperienza professionale i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, così come

integrato dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2020, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti di idoneità:

- a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
  - b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
  - c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR);
- **di stabilire**, inoltre, sempre in ossequio a quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal D.M. 30.06.2021 che:
- a) i medici interessati devono inoltrare l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di idoneità alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale prestano servizio alla data del 31 dicembre 2020 **entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del D.M. 30 giugno 2021**;
  - b) l'istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del succitato D.M. deve essere corredata dall'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  - c) l'esperienza professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) del D.M. deve essere attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività;
  - d) i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- **di approvare** il documento **All. A**, riportante le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio della certificazione redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 522 della L. 30.12.2018, n. 145 e dalle disposizioni di cui al D.M. 30.06.2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di approvare**, altresì, il fac-simile della domanda (**All. B**), l'informativa sul trattamento dei dati personali (**All. C**) nonché il fac-simile del modello di certificazione (**All. D**), anch'essi allegati alla presente deliberazione di cui sono parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che la rete regionale delle cure palliative è stata individuata con la DGR n. 1900 del 19.12.2011;
- **di precisare** che le istanze dei medici interessati alla procedura di certificazione devono essere presentate **entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del D.M. 30 giugno 2021** e che le regioni certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate **entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza** corredata della documentazione richiesta;
- **di demandare** al Dipartimento Politiche della Persona l'istruttoria delle istanze dei medici interessati alla procedura di certificazione;
- **di subordinare** il rilascio della certificazione all'esito positivo dell'istruttoria delle istanze, esercitata in forma congiunta da parte degli Uffici competenti per le materie oggetto di valutazione in seno al procedimento medesimo, ovvero degli Uffici "Personale del SSR", "Pianificazione Sanitaria", "Autorizzazione, Accreditamento e Medicina Convenzionata";

- **di affidare** il rilascio della certificazione conclusiva, secondo il fac-simile di cui all'allegato D, all'Ufficio Personale del SSR, all'esito della positiva istruttoria di cui alla precedente alinea;
- **di disporre** la pubblicazione integrale sul B.U.R. nonché sul sito istituzionale della Regione Basilicata del presente atto e dei relativi allegati, ovvero del documento riportante le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 30.06.2021, **(All. A)**, del fac-simile di domanda **(All. B)**, dell'informativa sul trattamento dei dati personali **(All. C)**, nonché del fac-simile del modello di certificazione **(All. D)**;
- **di trasmettere** il presente provvedimento ed i relativi allegati al Dipartimento Politiche della Persona, Dirigente Generale ed Uffici "Personale del SSR", "Pianificazione Sanitaria", "Autorizzazione, Accreditamento e Medicina Convenzionata" per i seguiti di competenza, nonché alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Basilicata perché ne diano ulteriore pubblicizzazione e diffusione.

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Barbara Buccino** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Angelo Raffaele Rinaldi** \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMessa E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

**Vito Bardi**

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELL'IDONEITÀ AD OPERARE PRESSO LE RETI, PUBBLICHE O PRIVATE ACCREDITATE, DEDICATE ALLE CURE PALLIATIVE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 522 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E DEL D.M. 30 GIUGNO 2021**

*Art. 1 - Destinatari della procedura.*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e delle disposizioni previste dal D.M. 30 giugno 2021, possono presentare istanza per il rilascio della certificazione dell'idoneità ad operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative i medici **privi di specializzazione ovvero in possesso di una specializzazione diversa** da quelle di cui al D.M. 28 marzo 2013, così come integrato dal D.M. 11 agosto 2020 (diversa dalle specializzazioni in Cure Palliative e/o discipline equipollenti quali Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia, Anestesiologia e Rianimazione, Medicina di Comunità e delle cure primarie) in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti di idoneità:
  - a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
  - b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
  - c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).

*Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione della domanda.*

1. I medici interessati devono inoltrare l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di idoneità alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale prestano servizio alla data del 31 dicembre 2020.
2. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all' **allegato B** deve essere inviata:
  - o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona Via Vincenzo Verrastro n. 9 - 85100 Potenza. Sulla busta contenente la domanda, deve essere espressamente riportata l'indicazione ***“Domanda per il rilascio della certificazione dell'idoneità ad operare presso le reti dedicate alle cure palliative”***.
  - o a mezzo posta elettronica certificata PEC secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo [ufficio.personale.ssr@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.personale.ssr@cert.regione.basilicata.it) indicando nell'oggetto della mail:

*“Domanda per il rilascio della certificazione dell'idoneità ad operare presso le reti dedicate alle cure palliative”.*

3. La domanda deve essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 18 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2021, n. 169. **Non saranno prese in considerazione domande inviate** oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di invio della domanda è comprovata dalla data della ricevuta di accettazione, se inviata a mezzo PEC o dal timbro e data apposti dall'Ufficio Postale accettante, se spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nella domanda il medico deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, **a pena di inammissibilità della domanda**:
  - a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
  - b) il luogo di residenza;
  - c) l'indirizzo al quale intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla procedura;
  - d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
  - e) di essere iscritto all'albo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana;
  - f) di essere privo di specializzazione ovvero di essere in possesso, a norma del Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministero della Salute dell'11 agosto 2020, di specializzazione professionale diversa da quella in Cure Palliative e/o discipline equipollenti quali Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia, Anestesiologia e Rianimazione, Medicina di Comunità e delle cure primarie, con indicazione della data di conseguimento, del luogo e della denominazione dell'Università presso cui il titolo è stato conseguito;
  - g) l'esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale con indicazione, per ognuna, della denominazione e della tipologia della struttura, della sede, del periodo di tempo in cui il medico ha prestato l'attività lavorativa, della tipologia contrattuale secondo la quale l'attività lavorativa è stata prestata, dell'impegno orario settimanale prestato e della specifica mansione svolta;
  - h) il numero di ore di attività professionale svolto nel campo delle cure palliative, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali;
  - i) un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
  - j) la specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR);
5. Alla domanda deve essere allegata copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

6. La domanda deve essere sottoscritta dal medico **a pena di nullità della stessa**. La firma **non** dovrà essere autenticata.
7. Alla domanda deve essere apposta una marca da bollo da euro 16,00.
8. L'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale cambiamento del recapito presso il quale vuole ricevere ogni comunicazione inerente al presente procedimento. Qualora il medico dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al proprio indirizzo PEC è tenuto a controllare che lo stesso sia attivo o a indicare tempestivamente eventuale altra modalità di ricezione delle comunicazioni inerenti al presente procedimento.

#### *Art. 3 - Fase istruttoria e rilascio della certificazione*

1. Il rilascio della certificazione avrà luogo all'esito positivo dell'istruttoria delle istanze esercitata in forma congiunta da parte degli Uffici del Dipartimento Politiche della Persona competenti per le materie oggetto di valutazione in seno al presente procedimento, ovvero degli Uffici "Personale del SSR", "Pianificazione Sanitaria", "Autorizzazione, Accreditamento e Medicina Convenzionata".
2. Il Dirigente dall'Ufficio Personale del SSR della Regione Basilicata, con proprio provvedimento, certifica l'esperienza professionale nel campo delle cure palliative secondo il fac-simile di cui all'All. D.
3. Il termine per il rilascio della certificazione è di 90 giorni dal ricevimento della domanda ai sensi dell'art. 2, comma 3), del D.M. 30.06.2021.
4. Il provvedimento che certifica l'esperienza professionale o il mancato accoglimento della domanda è trasmesso agli interessati all'indirizzo mail comunicato in fase di compilazione della domanda.
5. Si precisa che non saranno accolte le domande:
  - a) presentate secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente documento;
  - b) pervenute oltre il termine di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2021 ovvero entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del Decreto medesimo;
  - c) prive di firma ovvero sottoscritte senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000;
  - d) prive della copia del documento di identità valido (fronte/retro).
6. Non saranno, altresì, accolte le domande carenti dei requisiti, condizioni e presupposti richiesti per la certificazione dell'esperienza professionale previsti dalla normativa di riferimento e dalle presenti indicazioni operative. Del che sarà data comunicazione formale.

#### *Art. 4 - Tutela dati personali*

1. I dati personali dei soggetti richiedenti la certificazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione Dati GDPR 2016/579 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il medico richiedente dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell'informativa di cui all'**allegato C** relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

3. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai medici saranno trattati presso la Regione Basilicata esclusivamente per le finalità di gestione del procedimento di rilascio della certificazione di cui all'art. 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e al D.M. 30 giugno 2021. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure di certificazione. Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche ed ai soggetti direttamente interessati al rilascio della certificazione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

*Art. 5 - Procedimento*

1. La Regione, ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 4, del D.M. 30 giugno 2021, certifica il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate **entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza** corredata della documentazione richiesta;
2. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Buccino, recapiti: [barbara.buccino@regione.basilicata.it](mailto:barbara.buccino@regione.basilicata.it) - tel. 0971.668758.

(Compilare in ogni sua parte a stampatello e/o dattiloscritto in modo chiaro e leggibile)

*Regione Basilicata  
Dipartimento Politiche della Persona  
Ufficio Personale del S.S.R.  
Via Vincenzo VerrastrO, 9  
85100 - Potenza*

Marca da bollo  
da € 16,00

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(Cognome e Nome)

nato/a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

(provincia di \_\_\_\_\_) in via/piazza \_\_\_\_\_

n. civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ telefono fisso \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

### CHIEDE

**IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE SVOLTA NELLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 522, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E DEL D.M. 30 GIUGNO 2021**

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in data \_\_\_\_\_ presso l'Università di \_\_\_\_\_;
2. di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di \_\_\_\_\_ con il numero \_\_\_\_\_;

3.  di non essere in possesso di specializzazione medica;

*oppure*

di essere in possesso della seguente **specializzazione diversa** da quelle di cui al D.M. 28 marzo 2013, così come integrato dal D.M. 11 agosto 2020 (diversa dalle specializzazioni in Cure Palliative e/o discipline equipollenti quali Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia, Anestesiologia e Rianimazione, Medicina di Comunità e delle cure primarie):

\_\_\_\_\_conseguita in  
data \_\_\_\_\_presso l'Università di \_\_\_\_\_;

4.  di essere stato in servizio, alla data del 31 dicembre 2020, nelle reti dedicate alle cure palliative, pubbliche o private accreditate, **con esperienza almeno triennale**, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero nella seguente struttura;

a) Denominazione \_\_\_\_\_

b) Sede \_\_\_\_\_

c) Tipologia (indicare se trattasi di struttura pubblica, privata accreditata ovvero strutture ospedaliere, residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio Sanitario Nazionale)

d) Periodo servizio professionale (indicare data di inizio e termine del rapporto di lavoro/eventuali interruzioni per aspettative ecc.)

data inizio (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_

data termine (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_

eventuali interruzioni \_\_\_\_\_

e) Tipologia contrattuale secondo la quale l'attività lavorativa è stata prestata e specifica mansione svolta (indicare se tempo determinato/indeterminato/dipendente/incarico libero professionale ecc.) Indicare anche l'ambito di riferimento delle attività assistenziali - se ospedaliera, domiciliare e/o residenziale/altro)

f) Impegno orario settimanale (specificare tempo pieno/tempo ridotto con indicazione delle ore)

5.  di aver svolto, nell'esercizio della propria attività professionale nel campo delle reti dedicate alle cure palliative, pubbliche o private accreditate, un congruo numero di ore - corrispondente ad almeno il 50

per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno **diciannove ore settimanali**;

6.  di aver trattato un congruo numero di casi, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno **venticinque casi annui**;
7.  di aver acquisito una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR);
8.  di aver preso visione dell'informativa, **Allegato C**), relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Il sottoscritto allega alla presente istanza:

- 1)  fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2)  stato di servizio rilasciato dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- 3)  attestazione del Direttore Sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale ha svolto la propria attività relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti n. 4, 5 e 6 della presente domanda.
- 4)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al possesso del requisito di cui al punto 7 della presente domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Chiede, infine, che eventuali comunicazioni inerenti al presente procedimento siano trasmesse al seguente indirizzo mail:

\_\_\_\_\_

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

## INFORMATIVA

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL  
REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679*Premessa*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679, la Giunta della Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

**1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Basilicata, con sede in Potenza, Via Vincenzo Verrastro n. 9, CAP 85100.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 in Via Vincenzo Verrastro n. 9 Potenza 85100 (Italia): telefono 0971/668850 - 0971/668707, e-mail [urpsanita@regione.basilicata.it](mailto:urpsanita@regione.basilicata.it).

Il link internet attraverso il quale accedere per ulteriori informazioni di accesso all'URP è il seguente: <https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=535132&level=0>

**2. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dalla Giunta regionale della Basilicata è contattabile all'indirizzo mail [rpd@regione.basilicata.it](mailto:rpd@regione.basilicata.it) o all'indirizzo PEC [rpd@cert.regione.basilicata.it](mailto:rpd@cert.regione.basilicata.it) presso la sede della Regione Basilicata di Potenza.

**3. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

**4. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

**5. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Basilicata per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo

consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per l'espletamento della procedura di certificazione dell'esperienza professionale triennale nel campo delle cure palliative acquisita presso le reti regionali dedicate alle cure palliative di cui all'art. 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e al D.M. 30 giugno 2021.

#### ***6. Destinatari dei dati personali***

Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate a tale procedura.

#### ***7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE***

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

#### ***8. Periodo di conservazione***

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati che Lei fornisce anche di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

#### ***9. I suoi diritti***

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
- di opporsi al trattamento dei dati personali;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

#### ***10. Conferimento dei dati***

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure di certificazione di cui all'art. 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e al D.M. 30 giugno 2021. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare alla procedura di certificazione.



**REGIONE BASILICATA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA  
UFFICIO PERSONALE DEL SSR**

**CERTIFICATO  
DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE  
SVOLTA NELLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE**

*rilasciato ai sensi dell'art. 1, comma 522, della Legge 30.12. 2018, n. 145 e del D.M. 30 giugno 2021  
e della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

- VISTA** la Legge 15 marzo 2010, n. 38 recante " *Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*" ed in particolare l'art. 5, comma 2, come modificato dall'art. 25, comma 4-quinquies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante " *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" ed in particolare l'art. 1, comma 522;
- VISTO** il D.M. 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2021, n. 169 avente ad oggetto " *Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate*";
- VISTA** la richiesta di certificazione dell'esperienza professionale svolta nelle cure palliative, acquisita al protocollo regionale in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, inoltrata dal Dott. \_\_\_\_\_;
- PRESO ATTO** del risultato della istruttoria esercitata in forma congiunta da parte degli Uffici del Dipartimento Politiche della Persona competenti per le materie oggetto di valutazione in seno al procedimento medesimo, ovvero degli Uffici "Personale del SSR", "Pianificazione Sanitaria", "Autorizzazione, Accreditamento e Medicina Convenzionata";

Tutto ciò premesso,

**SI CERTIFICA CHE**

*Il dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
è in possesso dell'esperienza professionale triennale nel campo delle cure palliative acquisita presso le reti regionali dedicate alle cure palliative.*

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente certificato sono depositati presso l'Ufficio Personale del S.S.R. che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Il presente certificato sarà trasmesso e notificato all'interessato nei modi di legge.

Potenza, \_\_\_\_\_

**Il Dirigente**

*dott. Angelo Raffaele Rinaldi*

**Il Funzionario**

*dott.ssa Barbara Buccino*